



Sez. regionale del Friuli-Venezia Giulia

ASGI Sede di Trieste, via Fabio Severo, 31 - Trieste
Tel. – Fax 040/368463 – e-mail: walter.citti@asgi.it

www.asgi.it

Spett. Ministero dell'Interno
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
Alla cortese attenzione del dott. Mario Morcone
Prefetto
Piazza del Vicinale 1
00184 ROMA

Ill.mo Prefetto di Trieste
Dott. Giovanni Balsamo
Prefettura di Trieste
TRIESTE

Ill.mo Questore di Trieste
Dott. Francesco Zonno
Questura di Trieste
TRIESTE

Preg.ma Dott.ssa Alessia Rosolen
Assessore al Lavoro
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
TRIESTE

OGGETTO: Trattamento giuridico degli infermieri professionali extracomunitari nella provincia di Trieste.

Preg. mi Signori,

In data 28 ottobre 2008, la sez. regionale per il F.V.G. dell'A.S.G.I. (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione), assieme ad altre organizzazioni sindacali e sociali, ha inviato un promemoria avente per oggetto la prassi in uso nel territorio della provincia di Trieste relativamente ai rinnovi dei permessi di soggiorno degli infermieri professionali non appartenenti ai paesi dell'Unione Europea.

Nel promemoria era stato evidenziato come le norme regolamentari (art. 40 d.P.R. n. 394/99) riferite a agli infermieri extracomunitari che fanno ingresso in Italia per il tramite dell'art. 27 c. 1 lett. r) bis, venivano interpretate dagli organi preposti, ed in primo luogo dall'Ufficio stranieri della Questura di Trieste, nel senso che doveva consentirsi il rinnovo del permesso di soggiorno solo previa proroga dell'originaria autorizzazione al lavoro, ma che tale proroga poteva essere accordata per una volta soltanto per una durata massima biennale, al termine della quale l'infermiere professionale immigrato doveva attivare una nuova procedura di richiesta di assunzione dall'estero.

Ulteriormente, nel nostro promemoria era stata evidenziata la prassi della locale direzione provinciale del lavoro di Trieste di non rilasciare autorizzazioni al lavoro a tempo indeterminato in presenza di rapporti di impiego a tempo indeterminato instaurati con infermieri professionali extracomunitari da datori di lavoro privati, cooperative o agenzie interinali, quando quest'ultimi gestiscono strutture sanitarie o reparti di esse sulla base di regimi di appalto.

Nel promemoria inviato, che ad ogni buon conto alleghiamo alla presente, erano state evidenziate le ragioni giuridiche in base alle quali sostenevamo l'infondatezza delle citate interpretazioni della normativa in vigore adottate nel territorio della provincia di Trieste ed evidenziavamo il carattere "anomalo" e "disomogeneo" di dette prassi rispetto a quanto in uso nel resto del territorio nazionale.

A distanza di più di un anno dall'invio del nostro promemoria, le testimonianze raccolte presso diversi infermieri professionali stranieri residenti a Trieste evidenziano come nulla sia cambiato e come persista la denunciata difformità di trattamento rispetto alle prassi in uso nel resto del territorio regionale e nazionale.

Da riscontri effettuati personalmente, risulterebbe infatti che nella maggior parte delle realtà provinciali italiane, incluse quelle del resto della Regione F.V.G., il rinnovo del permesso di soggiorno ex art. 27 comma 1 lett. r bis non presupponga una nuova autorizzazione al lavoro, ma soltanto l'esistenza del "contratto di soggiorno" al pari di quanto previsto per la generalità dei lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti, con l'unica limitazione prevista per gli infermieri professionali del permanere dello specifico settore di attività (art. 40 c. 23 d.P.R. n. 394/99), cioè dell'impedimento per il lavoratore di svolgere mansioni diverse da quella di infermiere professionale.¹ In altre realtà provinciali,

¹ Tale risulta essere la prassi vigente ad esempio in provincia di Bolzano/Bozen (colloquio telefonico con il dott. Guglielmo Truzzi, responsabile dell'ufficio legale per l'immigrazione della Caritas- ODAR di Bolzano / Bozen), data 27/11/2009. Tale prassi trova conferma nel rapporto curato dall'Osservatorio provinciale sulle

invece, la proroga dell'iniziale autorizzazione al lavoro viene richiesta ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno qualora e fintantoché l'infermiere professionale continui ad essere impiegato con rapporti di lavoro a tempo determinato, ma senza limitare il numero delle proroghe medesime che, tendenzialmente, può essere anche illimitato. Ugualmente, nel momento in cui il lavoratore venga assunto dal medesimo datore di lavoro o da uno diverso, con un contratto a tempo indeterminato, per i successivi rinnovi dei permessi di soggiorno le questure non richiedono più alcuna autorizzazione al lavoro, ma solo il "contratto di soggiorno" al pari degli altri lavoratori extracomunitari. Tale risulta essere ad esempio la prassi adottata dallo Sportello Unico immigrazione di Venezia e nella provincia di Trento (Questura- Servizio lavoro della Provincia autonoma di Trento).² In nessuna delle realtà provinciali che abbiamo analizzato vengono posti limiti alla possibilità per i soggetti economici privati quali cooperative sociali o agenzie interinali, che gestiscono strutture sanitarie o reparti o servizi, di assumere infermieri stranieri con contratti a tempo indeterminato, poiché tale possibilità è prevista espressamente tanto dalla norma giuridica speciale (art. 40 c. 21 d.P.R. n. 394/99), quanto dalle norme giuslavoristiche generali e dal principio costituzionale di parità di trattamento nell'accesso al lavoro (Corte Cost. n. 454/98).

Si ritiene che ambedue queste linee interpretative adottate, a titolo di esempio, rispettivamente nella provincia di Bolzano e in quelle di Venezia e Trento, corrispondano ai profili di una corretta interpretazione della normativa, in base ai criteri di interpretazione letterali, di *ratio legis* e sistematici della norma giuridica, al contrario invece di quanto finora adottato nella provincia di Trieste.

Lo scrivente è a conoscenza che nel luglio scorso è stata prorogata la validità del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 17 aprile 2007 tra Regione FVG, Commissariato del Governo nella Regione FVG, Prefetture di Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone e Province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone, per la realizzazione degli "Sportelli per l'immigrazione" volti a svolgere nella nostra regione le funzioni attribuite nel resto del territorio nazionale agli

Immigrazioni della Provincia Autonoma di Bolzano: "Fabbisogno di infermieri e risposta dei flussi di immigrazione", dove a pag. 39 si legge: "*Il D.P.R. 334 del 2004 permette agli infermieri professionali stranieri la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato e l'ottenimento di un permesso di soggiorno equivalente. Un aspetto molto importante di questo DPR è la proroga del permesso di soggiorno anche se il titolare cambia datore di lavoro, purchè si tratti di occupazione con la qualifica di infermiere professionale. Infatti, nel caso di cessazione del contratto è possibile rimanere in Italia per il periodo di disoccupazione garantito di sei mesi previsto dalla legge 189/2002. Prima i lavoratori incappavano in uno dei classici dispositivi tranelli della legislazione immigratoria: per cambiare lavoro dovevano tornare in patria e riavviare il nulla osta all'assunzione dall'estero, il che rendeva di fatto impraticabile l'azione*". A pag. 40 si legge: "*Siccome nella generalità dei casi gli operatori di origine stranieri avevano preclusa la via dei regolari concorsi pubblici previsti per l'assunzione di ruolo rimaneva solo la possibilità di entrare con contratti a tempo determinato, o tramite l'assunzione da parte di cooperative e aziende appaltatrici di servizi infermieristici. In quest'ultimo caso i contratti possono essere a tempo indeterminato, ma i lavoratori sono inquadrati nel contratto cooperativo, di livello retributivo più basso*". Il rapporto è disponibile on-line nel sito web: http://www.immigrazione-altoadige.net/personal/proyectos/rapporto_infermieri.pdf

² Colloqui telefonici rispettivamente con la dott.ssa Scarpa, della Direzione provinciale del Lavoro di Venezia (data 9 dicembre 2009) e con il dott. Lorenzi, del Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento (data 3 dicembre 2009). Ambedue sottolineano che tale prassi è stata concordata con le locali questure nell'ambito delle funzioni degli sportelli unici immigrazione o delle procedure equivalenti.

sportelli unici per l'immigrazione e che l'articolo 4 del nuovo Protocollo d'intesa prevede, *“al fine della valutazione delle domande che presentano anomalie ovvero per la trattazione di particolari problematiche del territorio di competenza”*, l'istituzione in ogni provincia di un *“Tavolo tecnico”* composto da rappresentanti della Prefettura, della Provincia, della Questura e della Regione.

Si richiede pertanto che la questione del trattamento giuridico degli infermieri extracomunitari residenti ed impiegati nella provincia di Trieste venga con urgenza analizzata dal suddetto *“Tavolo tecnico”* provinciale, al fine di trovare una soluzione che corrisponda non solo agli interessi e ai diritti legittimi degli infermieri medesimi, che attualmente sono costretti a vivere un'ingiusta condizione di perenne precarietà, ma anche dell'intera collettività locale, interessata a migliori standard di efficienza e qualità dei servizi sanitari che richiedono la presenza di queste figure professionali.

A tale riguardo, lo scrivente sottolinea come secondo l'indagine UNIONCAMERE, resa pubblica lo scorso luglio, la professione infermieristica è quella più ricercata in Italia. Il 60% delle strutture sanitarie private italiane segnalano difficoltà nel reperimento nel mercato del lavoro di infermieri professionali (*Il Sole 24 ore*, edizione del 30 luglio 2009).³ Secondo la più recente indagine IPASVI, mancherebbero in Italia più di 60.000 infermieri professionali per rispondere al fabbisogno del sistema sanitario nazionale (*“Famiglia Cristiana”*, edizione dd. 29.09.09).⁴

Date le caratteristiche demografiche della popolazione triestina, con una componente anziana molto forte e dunque maggiormente bisognosa di interventi sanitari nelle forme anche del ricovero e dell'assistenza domiciliare, si ritiene pertanto che il fabbisogno infermieristico debba essere qui ancora maggiormente sentito e che dunque sia socialmente irragionevole, oltretutto non corretto giuridicamente, perpetuare prassi restrittive come quelle attualmente in vigore.

Il già sopra ricordato contesto nazionale caratterizzato dalla grave mancanza di infermieri professionali rispetto al fabbisogno del sistema sanitario, nonostante una presenza di infermieri di nazionalità straniera stimata attorno al 10%, renderebbe socialmente insostenibile, a nostro avviso, un'eventuale estensione all'intero territorio nazionale della prassi interpretativa adottata qui a Trieste in questi anni, in quanto suscettibile di determinare ulteriore e gravissimo disagio alle strutture sanitarie.

In conclusione, sollecitiamo il Tavolo tecnico provinciale, operante nell'ambito dello Sportello per l'immigrazione di Trieste, a trovare una soluzione alla questione in oggetto, allineando le prassi operative adottate con riferimento ai rinnovi dei permessi di soggiorno ex art. 27 comma 1 lett. r bis a quanto in uso nelle altre realtà provinciali italiane (sufficienza del contratto di soggiorno, ovvero proroghe delle autorizzazioni al lavoro in presenza di rapporti di lavoro a tempo determinato, ma senza limitazioni nel numero delle proroghe medesime;

³ Si veda sito web:

http://www.unioncamere.it/images/stories/documenti/doc/allegati2/Comunicati_stampa/Dicono_di_noi/sole24or_e_30072009.pdf).

⁴ Si veda in proposito il sito web: <http://www.ipasvi.it/chiamo/xvcongresso/pdf/schedaEmergenza.pdf>.

possibilità per le agenzie interinali e le cooperative sociale operanti in regime di appalto di assumere a tempo indeterminato).

Ringraziando per l'attenzione che Vorrete porre alla presente, e a disposizione per ogni ulteriore approfondimento, porgiamo i nostri migliori saluti.

p. l'ASGI sez. reg. FVG
dott. Walter Citti